

Verona 18 dicembre 2018

Direttore IPAB San Biagio
dott. Mario Finetto

p.c.
Presidente CdA Casa di riposo IPAB San Biagio
dott. Fabio Piccolboni

Direttore Generale ULSS 9 Scaligera
dott. Pietro Girardi

Cooperativa Sociale
PROMOZIONE LAVORO
dott.ssa Erica Dal Degan

Oggetto: Affidamento in “global service” dell’assistenza socio-sanitaria assistenziale di un nucleo di Ospedale di Comunità di 23 posti letto collocato al primo piano dell’Ospedale San Biagio di Bovolone.

Con determinazione n. 93 del 20 novembre 2018 la S.V. ha provveduto ad aggiudicare, in via provvisoria, alla Cooperativa PROMOZIONE LAVORO, in “global service” l’assistenza socio sanitaria assistenziale di un nucleo di 23 posti letto di Ospedale di Comunità dislocati presso l’adiacente Ospedale San Biagio.

Con DGR 433/2017 la Giunta Regionale ha modificato la natura delle strutture intermedie – Ospedali di Comunità – Tali strutture, nel rispetto di quanto definito dal D.M. 70/2015 sono state definitivamente inquadrate *nell’area sanitaria (SA)* in luogo di quella socio sanitaria (SS) precedentemente individuata dall’allegato C della DGR 2718 del 24 dicembre 2012.

L’aggiudicazione ad una Cooperativa Sociale, che applica il CCNL delle Cooperative Sociali, ad una struttura sanitaria è incompatibile con l’ambito di applicazione del CCNL delle Cooperative Sociali che testualmente risulta applicabile:

“ Art. 1 - Ambito di applicazione CCNL COOPERATIVE SOCIALI

Il presente contratto regola i rapporti di lavoro all’interno delle cooperative sociali e di quelle operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo che:

a) svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto socio-sanitario-assistenziale-educativo ed attività connesse;

b) hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l’inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione e tendono ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali soggetti al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari;

c) svolgono attività lavorative di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale, occupando lavoratrici e lavoratori normodotati e lavoratrici e lavoratori svantaggiati in proporzioni diverse in relazione al tipo di svantaggio di cui sono portatrici o portatori soggetti avviati al lavoro, nonché, in base alle modalità di organizzazione della produzione.

Pertanto, per le persone svantaggiate presenti nelle cooperative che hanno come finalità l'inserimento lavorativo, l'attività lavorativa rappresenta uno strumento atto a integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare il grado di sviluppo delle capacità lavorative degli stessi.

A titolo esemplificativo le attività sono le seguenti:

- comunità alloggio per minori;*
- centro di informazione e/o di orientamento;*
- centri di aggregazione giovanili;*
- servizi di animazione territoriali;*
- comunità terapeutiche per soggetti tossicodipendenti;*
- comunità alloggio per portatrici e portatori di handicap fisici e psichici;*
- centri diurni e di accoglienza per soggetti portatori di handicap fisici e psichici;*
- servizi di assistenza domiciliare;*
- centri diurni per anziane e anziani;*
- gestione di strutture protette;*
- attività di inserimento lavorativo e di lavoro con presenza di persone svantaggiate realizzato attraverso la gestione di unità produttive di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale;*
- attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi-residenziali e residenziali;*
- gestione di case di riposo e/o case albergo per anziani;*
- gestione di RSA per qualsiasi categoria di utenti.*

Dalla lettura dell'art. 1 relativo al campo di applicazione del CCNL delle Cooperative Sociali risulta quindi del tutto esclusa la possibilità di applicare ai lavoratori, inseriti nell'unità di offerta "Ospedale di Comunità" il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali.

Risulta inoltre che con DGR 1455 dell' 8 ottobre 2018 la Regione Veneto abbia definito lo: *"Schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS e gli erogatori di prestazioni di cure intermedie nell'ambito dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale".*

L'accordo contrattuale citato, che ancora non risulta sottoscritto da codesta rispettabile IPAB con l'azienda sanitaria ULSS 9 Scaligera, non prevede la possibilità che l'erogatore di prestazioni di cure intermedie, a cui è affidato il servizio, possa subappaltare a sua volta l'attività, in questo caso alla Cooperativa Promozione Lavoro.

La circostanza infatti non spiega in alcun modo l'affidamento diretto all'IPAB da parte dell'Ulss 9 Scaligera, senza alcuna procedura di gara, se il risultato finale è lo stesso che l'azienda ULSS 9 Scaligera avrebbe ottenuto con una gara gestita in proprio senza intermediazione dell'IPAB Casa di riposo San Biagio di Bovolone.

Si diffida quindi la S.V. a dar corso all'appalto citato e ad applicare, come previsto, ai lavoratori il CCNL delle Cooperative Sociali.

Si ricorda infine la responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivi e contributivi dei lavoratori.

Distinti saluti

Segretaria Generale FP CGIL di Verona
Sonia Todesco

